

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente:

<< Art. 9-bis (*Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi*)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'art. 1 con il seguente:

" Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra le seguenti armi e munizioni di cui all'allegato 1, Punto II, lettera A, categoria A "armi da fuoco proibite", della Direttiva n. 91/477/CEE":

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi";

b) sostituire l'art. 2 con il seguente:

" 1. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 sono armi comuni da sparo le seguenti armi di cui all'allegato 1, Punto II, lettera A, categorie B "armi da fuoco soggette ad autorizzazione", categoria C "armi da fuoco soggette a dichiarazione" e categoria D "altre armi da fuoco" della Direttiva n. 91/477/CEE":

Categoria B "armi da fuoco soggette ad autorizzazione".

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.

Categoria C - "armi da fuoco soggette a dichiarazione".

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

Categoria D - "altre armi da fuoco".

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia"

2. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773." >>